

ATTO DD 435/A1614A/2023

DEL 19/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** PSR 2014-22 - Operazioni 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.5.1 “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Modifica del paragrafo 16 “Durata e termini di realizzazione dell’investimento” delle Norme tecniche e amministrative di cui agli allegati A alle determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce *“alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”*.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visto che il Regolamento (UE) n. 2020/2220, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR **fino al 31 dicembre 2022**.

Visti inoltre:

- il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con D.G.R n. 29-2396 del 9 novembre 2015;
- la versione vigente del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, approvata con Decisione della Commissione Europea C(2023)268 del 9 gennaio 2023 e recepita con D.G.R. n. 26-6926 del 22 maggio 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8814 del 18/04/2019 con la quale sono state approvati gli indirizzi relativi all'attuazione delle Operazioni 8.3.1. "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", stabilendo di attivare i relativi Bandi pubblici;
- le determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019, con le quali il Dirigente del Settore Foreste ha approvato, per le citate Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, i Bandi per la presentazione delle domande di sostegno (Allegato A "Norme tecniche ed amministrative");
- la determinazione del Settore Foreste n. 394 del 6 agosto 2020 che ha prorogato i termini per la registrazione di atti o contratti in via di perfezionamento stabiliti al paragrafo 10.3.2 (Fase 2 – ammissione a finanziamento) di ciascuno dei Bandi delle operazioni in oggetto al 30 settembre 2020,
- la determinazione del Settore Foreste n. 858 del 23/12/2021 che ha prorogato i termini per la presentazione della domanda di anticipo di cui al paragrafo 13.1 (Domanda di pagamento dell'anticipo) di ciascuno dei Bandi delle operazioni in oggetto a 270 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;
- la determinazione del Settore Foreste n. 442 del 18/08/2022 che ha ritenuto opportuno stabilire il termine ultimo per l'ultimazione degli interventi al 31 luglio 2024;
- la determinazione del Settore Foreste n. 309 del 28 aprile 2023 che ha interpretato e modificato i Bandi e le Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento delle operazioni in oggetto relativamente ai termini di fine lavori e di presentazione delle

domande di saldo.

Visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato da Arpea Piemonte con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

- relativamente all'Operazione 8.3.1 la situazione delle domande di sostegno è la seguente:

- n. 48 domande di sostegno presentate;
- n. 40 domande ammesse a contributo;
- n. 8 domande oggetto di rinuncia o non ammesse a finanziamento ;
- n. 12 domande in fase di liquidazione del saldo o liquidate,
- n. 28 domande con lavori in corso o in fase di acconto o di variante, delle quali
- n. 18 domande che hanno richiesto proroga del termine di realizzazione dell'investimento;

- relativamente all'Operazione 8.4.1 la situazione delle domande di sostegno è la seguente:

- n. 18 domande di sostegno presentate;
- n. 16 domande ammesse a contributo;
- n. 2 domande oggetto di rinuncia o non ammesse a finanziamento;
- n. 8 domande in fase di liquidazione del saldo o liquidate,
- n. 8 domande con lavori in corso o in fase di acconto o di variante, delle quali
- n. 7 domande che hanno richiesto proroga del termine di realizzazione dell'investimento;

- relativamente all'Operazione 8.5.1 la situazione delle domande di sostegno è la seguente:

- n. 61 domande di sostegno presentate;
- n. 20 domande ammissibili e non finanziate per mancanza di risorse o non ammissibili;
- n. 38 domande ammesse a contributo;
- n. 3 domande oggetto di rinuncia o non ammesse a finanziamento;
- n. 0 domande in fase di liquidazione del saldo o liquidate,
- n. 38 domande con lavori in corso o in fase di acconto o di variante;
- n. 5 domande che hanno richiesto proroga del termine di realizzazione dell'investimento.

Visto il paragrafo 16 delle "Norme tecniche ed amministrative" per le citate Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 che disciplina i termini entro i quali è necessario realizzare gli investimenti ammessi a contributo e i casi nei quali è possibile richiede una proroga ai termini stessi. In particolare, viene precisato che è possibile chiedere una sola proroga.

Preso atto delle difficoltà incontrate da alcuni beneficiari nel rispettare i termini assegnati dall'ufficio istruttore, anche se già prorogati, di cui alle comunicazioni agli atti del Settore Foreste:

- nota prot. n. 31583/A1614A del 03/03/2023, inviata dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti il quale richiede una seconda proroga di giorni 210, relativamente alla domanda n. 20201196456, con le seguenti motivazioni:

\* non essendo disponibili sul mercato le piantine di rovere necessarie per il sotto-impianto previsto, l'Ente ha provveduto a raccogliere il seme disponibile nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, a consegnare i semi in vivaio e a far certificare l'area come Bosco da seme. I semi saranno pronti per l'impianto nell'autunno 2023;

\* l'improvviso aumento dei prezzi (e ai provvedimenti assunti dallo Stato) è stato necessario riformulare il computo metrico ai sensi dell'edizione speciale di luglio 2022 del Prezzario regionale prima di procedere con la gara per l'affidamento degli interventi;

- nota prot. n. 54771/A1614 del 14/04/2023, inviata dall'Ente di Gestione delle Alpi Marittime il quale richiede una seconda proroga di giorni 210, relativamente alla domanda n. 20201197611, con la seguente motivazione: mancata concessione della deroga al silenzio selvicolturale da parte del Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte per l'esecuzione degli interventi nel Vallone del Funtanin, ove, per le condizioni climatiche, gli interventi sono possibili solo a partire dal mese di aprile, quando inizia il periodo di detto silenzio, e possono riprendere dopo il 15 luglio;

- domanda prot. n. 99328-SIAP del 19/05/2023, inviata dal Comune di Groscavallo il quale richiede una seconda proroga di giorni 180, relativamente alla domanda n. 20201196076, con la seguente motivazione: l'area di intervento è collocata in quota e non è raggiungibile con mezzi motorizzati; le avverse condizioni meteorologiche primaverili (vento e pioggia) hanno ostacolato il trasporto del materiale tramite elicottero e l'esecuzione degli interventi;
- nota prot. n. 79715/A1614 del 06/06/2023, inviata dal Consorzio Forestale Valli Antigorio Divedro Formazza il quale richiede una seconda proroga di 90 giorni, relativamente alla domanda n. 20201196837, con la seguente motivazione: alcuni interventi si svolgono in Rete Natura 2000 e il periodo di interruzione per il c.d. silenzio selvicolturale termina il 15 luglio, ovvero 15 giorni prima del termine assegnato per la conclusione; altri hanno subito rallentamenti per le continue piogge primaverili;
- nota prot. n. 79751/A1614 del 06/06/2023, inviata dal Comune di Massello il quale richiede una seconda proroga di 270 giorni, relativamente alla domanda n. 20201195300, con la seguente motivazione: le procedure di aggiudicazione sono ancora in corso in quanto le precedenti gare sono andate deserte;
- nota prot. n. 80580/A1614 del 06/06/2023, inviata dal Comune di Prigelato il quale richiede una seconda proroga di 90 giorni, relativamente alla domanda n. 20201196555, con la seguente motivazione: rallentamenti nell'esecuzione degli interventi a causa delle continue condizioni meteorologiche avverse.

Considerato che tali comunicazione evidenziano come il regolare svolgimento degli investimenti sia stato ostacolato da straordinarie cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Tenuto conto che:

- nei territori montani i lavori non possono essere svolti per l'intera durata dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche e che, alle quote più alte, sono limitati ai soli mesi estivi;
- nel corso degli anni 2021 e 2022 molti enti pubblici sono stati sottoposti a processi di riorganizzazione interna e in molti casi sono stati destinatari dei benefici economici derivanti dal PNRR e, nel contempo, svolgono il ruolo di stazioni appaltanti per la realizzazione degli interventi previsti.

Considerate inoltre le situazioni eccezionali verificatesi successivamente alla pubblicazione dei Bandi delle operazioni in oggetto e, in particolare la situazione del mercato edilizio e delle materie prime, condizionati da straordinari fenomeni inflattivi dovuti all'introduzione di agevolazioni fiscali, dall'aumento dei prezzi a livello internazionale, dell'energia elettrica e del gas naturale, situazione tale da indurre lo Stato ad adottare, con appositi Decreti e provvedimenti correlati, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Valutato che quanto occorso successivamente alla pubblicazione dei Bandi delle operazioni in oggetto, sommato alle oggettive condizioni operative della maggior parte delle domande in essere su tali operazioni, può aver rallentato il regolare svolgimento delle attività.

Preso atto che all'epoca dell'approvazione dei Bandi sopra ricordati il periodo di programmazione si concludeva il 31/12/2020, con riferimento agli impegni di spesa, e il 31/12/2023, con riferimento alla chiusura contabile e amministrativa da parte di Arpea Piemonte e dell'Autorità di Gestione, e pertanto non era ipotizzabile prevedere proroghe successive a tali date.

Considerato che la proroga al termine del periodo di programmazione 2014-2020 a tutto il 2022 disposta dal Regolamento (UE) n. 2020/2220 comporta che il termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte della Regione Piemonte alla Commissione europea sia stato posticipato al 31 dicembre 2025.

Tenuto conto della nota dell'Autorità di gestione del PSR prot. n. 23977/A17.05B del 16/9/2021 "Estensione del PSR 2014-2020 negli anni 2021 e 2022 - Indicazioni relative a bandi e pagamenti", in particolare per quanto riguarda l'esigenza di gestire correttamente le risorse finanziarie e di rispettare i vincoli temporali del PSR 2014-22 senza incorrere nella perdita delle risorse non spese.

Preso atto che i tempi necessari per la chiusura contabile e amministrativa dell'attuale periodo di programmazione da parte di Arpea Piemonte e dell'Autorità di Gestione e il carico di lavoro sui Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud per l'istruttoria delle domande di saldo impongono, in tutti i casi, la

presentazione della domanda di saldo non oltre il 30/08/2024.

Verificato che l'esigenza di ulteriori proroghe per la conclusione degli interventi non comporta il venir meno dell'interesse pubblico alla completa realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Considerato l'attuale stato di attuazione delle Operazioni e ritenuto di valutare la possibilità di apportare una modifica al bando al fine di poter ammettere una proroga successiva alla prima, al fine di permettere la conclusione delle attività alla luce del prolungamento del periodo di programmazione e anche al fine di salvaguardare la capacità di spesa delle Operazioni stesse.

Ritenuto opportuno, in considerazione di un più generale interesse pubblico, non concedere proroghe a beneficiari che, alla data del presente provvedimento, non abbiano concluso le operazioni di aggiudicazione e di consegna dei lavori alle ditte aggiudicatrici, poiché situazioni di questo tipo comportano un eccessivo rischio di perdita di risorse finanziarie del PSR a causa del disimpegno automatico di fondi non spesi.

Sentiti i Settori Tecnici Piemonte Nord A1617A e Piemonte Sud A1618A, responsabili per le fasi di pagamento dei bandi delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, e condivisa con gli stessi l'opportunità di ammettere la possibilità di presentare una ulteriore proroga, con le modalità e limitazioni previste.

Ritenuto, per quanto finora esposto, di modificare il paragrafo 16 dell'Allegato A ai bandi delle operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 approvati dalle determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019 stabilendo disposizioni integrative che definiscano le condizioni di accesso per i soggetti beneficiari a ulteriori proroghe a carattere straordinario, come di seguito indicato:

a. dopo le parole:

“relazione dettagliata che motivi la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi delle spese”

sono aggiunte le seguenti parole:

“, accompagnata da un cronoprogramma degli interventi da concludere, che tenga conto delle limitazioni dovute a fattori meteorologici nonché di quelle imposte dalle norme e dai regolamenti in materia forestale e ambientale”

b. le parole “In ogni caso potrà essere concessa una sola proroga.”

sono sostituite da

“Una proroga successiva alla prima può essere concessa esclusivamente nei casi di interventi ammessi a finanziamento già affidati all'impresa esecutrice ed in corso di realizzazione.

La durata della seconda proroga non può superare i 150 giorni; in ogni caso, la presentazione della rata di saldo non può avvenire oltre il 30/08/2024.”

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. 30 Gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";

## **DETERMINA**

di modificare il paragrafo 16 dell'Allegato A ai bandi delle operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 approvati dalle determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019 come di seguito indicato:

a. dopo le parole:

“relazione dettagliata che motivi la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi delle spese”

sono aggiunte le seguenti parole:

“, accompagnata da un cronoprogramma degli interventi da concludere, che tenga conto delle limitazioni dovute a fattori meteorologici nonché di quelle imposte dalle norme e dai regolamenti in materia forestale e ambientale”

b. le parole “In ogni caso potrà essere concessa una sola proroga.”

sono sostituite da

“Una proroga successiva alla prima potrà essere concessa esclusivamente nei casi di interventi ammessi a finanziamento già affidati all'impresa esecutrice ed in corso di realizzazione.

La durata della seconda proroga non può superare i 150 giorni; in ogni caso, la presentazione della rata di saldo non può avvenire oltre il 30/08/2024.”

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo